

1. Scopo

Con la firma della convenzione di previdenza oppure con la relativa iscrizione nella piattaforma e-finance di PostFinance SA (in seguito: PostFinance), l'intestatario della previdenza aderisce alla Fondazione di previdenza 3a PostFinance (in seguito: Fondazione). Alla firma della convenzione di previdenza o all'iscrizione nella piattaforma e-finance sono autorizzate le persone per le quali PostFinance ha agito da intermediaria nei confronti della Fondazione. L'intestatario della previdenza è autorizzato ad effettuare nel quadro dell'art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dell'ordinanza emanata a tale scopo (ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute, OPP 3) depositi fiscalmente agevolati sul proprio conto previdenza 3a (in seguito: conto di previdenza). Il conto di previdenza serve esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza personale vincolata dell'intestatario della previdenza.

2. Apertura e gestione del conto di previdenza

Su incarico dell'intestatario della previdenza, la Fondazione apre e gestisce un conto di previdenza intestato all'intestatario della previdenza. Un conto di previdenza viene aperto solo se l'intestatario della previdenza è residente in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, in Germania, in Francia, in Italia o in Austria. Sono escluse le US Person (cioè le persone con nazionalità, domicilio e/o indirizzo per la corrispondenza o imposizione fiscale negli Stati Uniti), con residenza fuori dalla Svizzera, le quali non sono autorizzate ad aprire un conto di previdenza. Se l'intestatario della previdenza stipula più di una convenzione previdenziale con la Fondazione, in base alla cifra 5 l'ammontare del versamento annuo non può superare l'importo massimo consentito. La divisione di averi previdenziali esistenti non è possibile.

3. Dati del cliente

La Fondazione s'impegna a rispettare la legge sulla protezione dei dati e a mantenere il segreto sui dati personali di cui verrà a conoscenza nel quadro di questa convenzione, a proteggerli e ad utilizzarli esclusivamente allo scopo per il quale le sono stati comunicati. La Fondazione s'impegna a vincolare a questi obblighi tutti i collaboratori, come pure i terzi che saranno occupati nell'esecuzione di compiti derivanti dalla convenzione previdenziale. Per l'esecuzione dei propri compiti derivanti dalla convenzione previdenziale, la Fondazione è autorizzata a fare appello a terzi, in particolare a UBS Switzerland AG. L'intestatario della previdenza prende conoscenza che, a questo scopo, dei terzi possono prendere visione dei dati personali che lo concernono. La Fondazione è autorizzata a mettere a disposizione di PostFinance tutti i dati dell'intestatario della previdenza. PostFinance può utilizzare questi dati per il servizio alla clientela, per la consulenza, per il marketing e a scopi statistici. L'intestatario della previdenza prende conoscenza che, per legge, la Fondazione può essere obbligata a rilasciare informazioni a terze persone autorizzate.

4. Versamenti

È autorizzato al versamento chi dispone di un reddito da attività lavorativa soggetto all'AVS. I versamenti effettuati dall'intestatario della previdenza possono essere dedotti dal reddito conformemente alle disposizioni applicabili in materia di diritto fiscale. L'intestatario della previdenza è

responsabile della situazione in materia di diritto fiscale nel caso specifico. Per essere efficacemente deducibili a livello fiscale, i versamenti alla Fondazione devono pervenire con un anticipo tale che la contabilizzazione possa ancora essere effettuata prima della conclusione dell'anno civile. È escluso un accredito retroattivo dei contributi.

5. Depositi e remunerazione

L'intestatario della previdenza è libero di stabilire l'ammontare fino all'importo annuo massimo fiscalmente agevolato ai sensi dei combinati disposti dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3 e dell'art. 8 cpv. 1 LPP e la data dei depositi che egli intende effettuare sul suo conto di previdenza. Oltre a ciò è da considerare la cifra 2 del regolamento. La Fondazione remunera l'aver previdenziale al tasso d'interesse stabilito dal Consiglio di fondazione. Il 31 dicembre di ogni anno gli interessi vengono accreditati al conto di previdenza dell'intestatario della previdenza. Il tasso d'interesse attuale per il conto previdenziale può essere richiesto allo sportello postale, in ogni filiale PostFinance, al servizio clienti di PostFinance oppure su Internet all'indirizzo postfinance.ch.

6. Investimenti nei fondi

L'intestatario della previdenza con domicilio in Svizzera può incaricare la Fondazione tramite un canale di distribuzione di PostFinance di acquistare ovvero vendere a suo carico ovvero a favore del suo conto di previdenza quote di classi di quote («Retail») non istituzionali del fondo d'investimento PF Pension. Al riguardo, per l'investimento la Fondazione può prevedere un importo minimo per ogni fondo d'investimento visibile all'assegnazione dell'ordine. Qualora il fondo d'investimento PF Pension fruti un ricavo, quest'ultimo sarà subito reinvestito in quote del fondo d'investimento medesimo. Gli investimenti nel fondo sono conformi alle disposizioni di investimento dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2). Per la parte di avere previdenziale investita nel fondo d'investimento non sussiste un diritto ad una rendita minima, né un diritto al mantenimento del valore del capitale. Il rischio d'investimento è a carico dell'intestatario della previdenza.

Gli intestatari della previdenza aventi lo status di US Person non possono effettuare investimenti in fondi. Se la Fondazione individua intestatari della previdenza che detengono fondi d'investimento in qualità di US Person, essa li invita a vendere gli investimenti in fondi entro 60 giorni. Se la vendita non viene effettuata entro tale termine, la Fondazione, a prescindere dalla situazione dei mercati, emette un ordine di vendita e accredita l'importo derivante sul rispettivo conto di previdenza.

7. Obbligo di reporting della Fondazione

La Fondazione ottempera agli obblighi di documentazione e informazione svizzeri. Qualsiasi obbligo di documentazione o di reporting che va al di là di quello svizzero, eventualmente imposto da autorità estere (ad es. autorità fiscali USA) concerne esclusivamente i rispettivi intestatari della previdenza, per il quale la Fondazione non è chiamata a rispondere, né offre servizi.

8. Durata ordinaria della previdenza

La durata ordinaria della convenzione di previdenza termina allorché l'intestatario della previdenza raggiunge l'età pensionabile AVS ordinaria ai sensi dell'art. 21 LAVS, e in ogni caso al momento del decesso. La riscossione delle

prestazioni di vecchiaia può essere posticipata per un massimo di cinque anni oltre l'età pensionabile AVS ordinaria se l'intestatario della previdenza dimostra alla Fondazione di continuare ad esercitare un'attività lavorativa. In questo caso, l'intestatario della previdenza può effettuare versamenti sul conto previdenza per un massimo di cinque anni dopo il raggiungimento dell'età pensionabile AVS ordinaria. In un simile caso di rinvio della riscossione, l'intestatario della previdenza è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto alla Fondazione il momento in cui cessa la propria attività lavorativa. Se trascorsa la durata della previdenza l'intestatario della previdenza è detentore di quote del fondo d'investimento PF Pension, in caso di vita può chiedere che queste siano trasferite su un deposito dei prodotti Fondi self-service o Consulenza sui fondi Base di PostFinance (in seguito denominati congiuntamente: deposito di PostFinance), intestato a nome dell'intestatario della previdenza. Se entro dieci giorni lavorativi dopo la scadenza della durata ordinaria della convenzione di previdenza ovvero, in caso di attività lavorativa continuata, al momento dell'abbandono dell'attività lavorativa stessa, e comunque al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età pensionabile AVS ordinaria, l'intestatario della previdenza non fornisce alla Fondazione alcuna istruzione, la Fondazione è autorizzata a vendere, a prescindere dalla situazione dei mercati, eventuali quote esistenti del fondo d'investimento PF Pension e a trasferire l'intera prestazione divenuta esigibile su un conto privato PostFinance, intestato all'intestatario della previdenza. Al fine di garantire il pagamento secondo le disposizioni di legge, PostFinance ha la facoltà di comunicare alla Fondazione un conto privato PostFinance intestato all'intestatario della previdenza. Qualora non esista un conto privato, la Fondazione è autorizzata ad aprire un conto privato PostFinance nel nome dell'intestatario della previdenza a questo scopo. In caso di decesso, la Fondazione vende gli eventuali fondi d'investimento a prescindere dalla situazione dei mercati, non appena venga a conoscenza del decesso dell'intestatario della previdenza, e accredita il ricavo sul conto di previdenza. I diritti non esercitati decadono alla scadenza del termine di prescrizione e vanno alla Fondazione.

9. Prelevamento anticipato e scioglimento

Al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS, l'intestatario della previdenza ha il diritto di chiedere la risoluzione della convenzione di previdenza, il trasferimento delle quote del fondo d'investimento PF Pension su un deposito di PostFinance a lui intestato e/o il pagamento dell'aver previdenziale.

Il prelevamento anticipato dell'aver previdenziale e lo scioglimento del conto previdenziale sono possibili se vi è una richiesta in merito da parte dell'intestatario della previdenza ed eventualmente con il consenso del coniuge o del partner registrato, solo nei seguenti casi:

- a) quando l'intestatario della previdenza percepisce una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
- b) quando l'intestatario della previdenza impiega l'aver previdenziale per il riscatto in un istituto di previdenza esente da tasse della previdenza professionale oppure per un'altra forma di previdenza riconosciuta nel quadro della previdenza professionale;
- c) quando l'intestatario della previdenza intraprende un'attività lavorativa indipendente e

non è più assoggettato alla previdenza professionale obbligatoria (riscossione possibile entro un anno dall'avvio dell'attività lucrativa indipendente);

- d) quando l'intestatario della previdenza rinuncia all'esercizio della sua precedente attività lavorativa indipendente e intraprende un'attività lavorativa indipendente di altro tipo (riscossione possibile entro un anno dal cambiamento dell'attività lucrativa indipendente);
- e) quando l'intestatario della previdenza lascia definitivamente la Svizzera;
- f) quando viene rimborsata un'ipoteca sull'abitazione in proprietà ad uso proprio;
- g) quando viene acquistata e costruita un'abitazione in proprietà ad uso proprio, nonché per la partecipazione ad un'abitazione in proprietà ad uso proprio.

I prelievi per la promozione della proprietà d'abitazione (lettere f e g) possono essere fatti valere fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età AVS, ogni cinque anni.

Nei casi di cui alla cifra 9 cpv. 2 lett. a), c) e d), il titolare della previdenza può scegliere se le eventuali quote del fondo d'investimento PF Pension acquistate per suo conto dalla Fondazione devono essere trasferite su un deposito di PostFinance a lui intestato oppure se le quote devono essere vendute. Le istruzioni in proposito devono essere fornite nel contesto dell'ordine di versamento. In caso di prelievo anticipato conformemente alla cifra 9 cpv. 2 lett. b), e), f) e g), la Fondazione emette ordine di vendere le quote del fondo d'investimento PF Pension acquistate per conto dell'intestatario della previdenza, a prescindere dalla situazione dei mercati.

10. Esigibilità e corresponsione dell' avere previdenziale

L'intero avere previdenziale, compreso il ricavo dalla vendita di eventuali fondi d'investimento PF Pension, diventa esigibile al verificarsi di uno dei motivi di estinzione, risp. di scioglimento ai sensi della cifra 8, risp. 9 e la persona beneficiaria secondo la cifra 11 ha, nei confronti della Fondazione, il diritto alla corresponsione dell' avere previdenziale e/o, se previsto alla cifra 8 e 9, al trasferimento delle quote del fondo d'investimento PF Pension su un deposito di PostFinance intestato all'intestatario della previdenza. Il trasferimento di quote del fondo d'investimento PF Pension e/o il versamento dell' avere previdenziale esistente sul conto di previdenza devono essere effettuati secondo la cifra 8. Per i pagamenti in conformità alla cifra 9 lettere c) a g), per gli intestatari della previdenza coniugati o che vivono in un'unione domestica registrata è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Il beneficiario deve fornire alla Fondazione tutti i dati necessari per far valere il diritto alla corresponsione dell' avere previdenziale, nonché i documenti e i mezzi di prova richiesti. La Fondazione si riserva di procedere a ulteriori chiarimenti. In caso di versamento, gli eventuali investimenti in fondi presso la Fondazione vengono venduti alla data del versamento per un importo pari alla somma versata, a prescindere dalla situazione dei mercati. Se il beneficiario richiede la corresponsione del suo avere previdenziale ad un momento prestabilito, questo momento è allora determinante per la vendita di eventuali investimenti in fondi.

In caso di controversie circa la persona dell' avente diritto, la Fondazione è autorizzata a depositare l' avere previdenziale conformemente agli art. 96 e 472 segg. del CO, previa vendita delle quote del fondo d'investimento PF Pension acquistate per conto dell'intestatario della previdenza. Il pagamento dell' avere previdenziale e/o il trasferimento di quote del fondo d'investimento PF Pension su un deposito di PostFinance intestato al titolare della previdenza sono soggetti all'obbligo di notifica secondo quanto

disposto dalla Legge federale sull'imposta preventiva. Nel caso di pagamenti soggetti all'imposta alla fonte, quest'ultima viene detratta.

Tutte le prestazioni della Fondazione sono effettuate su un conto a nome dell'intestatario della previdenza o del beneficiario.

Per le prestazioni di vecchiaia e in caso di decesso e per le prestazioni secondo l'art. 3 cpv. 2 OPP 3, che, in seguito alla ricezione dei dati necessari, non vengono versate entro i termini, viene applicato come interesse di mora l'interesse della Fondazione attualmente valido con un supplemento dello 0.5%. Per gli interessi di mora si fa riferimento al CO.

Le prestazioni erogabili dalla Fondazione sono esclusivamente in franchi svizzeri. La Fondazione non risponde di eventuali perdite dovute a differenze di cambio, spese ecc. e a tal fine raccomanda di predisporre il versamento su un conto privato PostFinance o su un conto bancario gestito in franchi svizzeri.

11. Ordine di successione dei beneficiari

Le seguenti persone sono beneficiarie:

- a) in caso di vita, l'intestatario della previdenza;
- b) dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
 1. il coniuge superstite / il partner registrato;
 2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 3. i genitori;
 4. i fratelli e le sorelle;
 5. gli altri eredi, ad esclusione dell'ente pubblico.

L'intestatario della previdenza può nominare uno o più persone tra i beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b) cifra 2 e precisare i loro diritti. Le persone di cui alla lettera b) cifra 2, al cui sostentamento l'intestatario della previdenza contribuiva in modo determinante, devono essere comunicate alla Fondazione in forma scritta. La persona che ha convissuto ininterrottamente con l'intestatario della previdenza ai sensi della lettera b) cifra 2 deve presentare alla Fondazione, dopo il decesso dell'intestatario della previdenza, una prova scritta che dimostri l'ininterrotta convivenza durante gli ultimi cinque anni. L'intestatario della previdenza ha diritto di modificare l'ordine dei beneficiari elencati sotto capoverso 1 lettera b) cifre 3 a 5, dandone comunicazione in forma scritta alla Fondazione, e di precisare i loro diritti. Se l'intestatario della previdenza non comunica istruzioni contrarie in merito alla distribuzione e qualora sussistano più beneficiari delle singole categorie di cui alle cifre da 2 a 5, essi hanno diritto a una distribuzione in parti uguali. È necessario utilizzare il formulario messo a disposizione dalla Fondazione per modificare l'ordine di successione dei beneficiari oppure per precisare i loro diritti.

Le precisazioni e/o le modifiche saranno tenute in considerazione nella distribuzione solo se la Fondazione ne sarà stata messa a conoscenza al più tardi nel momento del versamento del capitale in caso di decesso. Nel caso di comunicazioni pervenute successivamente non è possibile avanzare nei confronti della Fondazione pretese sul capitale in caso di decesso.

Se la Fondazione non è stata informata in merito all'esistenza di un convivente, essa parte dal presupposto che non esista un convivente. Inoltre la Fondazione non è tenuta a cercare attivamente il convivente. Lo stesso vale per le persone fisiche al cui sostentamento l'intestatario della previdenza ha provveduto in modo considerevole nonché per le persone che devono provvedere al sostentamento di un figlio comune.

L' avere di previdenza non verrà più remunerato al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi dell'art. 13 LPP nonché dal momento del decesso.

Se entro il momento del pagamento del capitale in caso di decesso la Fondazione viene informata che il beneficiario ha intenzionalmente provocato il decesso dell'intestatario della previdenza, la Fondazione può escludere questa persona dal diritto al pagamento. Il capitale tornato disponibile, verrà attribuito ai prossimi beneficiari.

12. Cessione, conteggio e costituzione in pegno

La cessione, il conteggio e la costituzione in pegno dell' avere previdenziale spettante all'intestatario della previdenza sono nulle prima dell'esigibilità (art. 39 LPP). Sono riservate le considerazioni seguenti: Per la costituzione in pegno dell' avere previdenziale o del diritto a prestazioni previdenziali per la proprietà d'abitazione dell'intestatario della previdenza utilizzata dal medesimo, valgono gli articoli 30b LPP, 331d CO e, per analogia, gli articoli 8 e 9 dell'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazione mediante fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994. Per gli intestatari della previdenza coniugati o che vivono in un'unione domestica registrata, per la costituzione in pegno è necessaria l'autorizzazione scritta del coniuge o del partner registrato. L'intestatario della previdenza può cedere l' avere previdenziale, in tutto o in parte, al coniuge / partner registrato oppure il medesimo può essergli assegnato dal giudice quando il regime dei beni è sciolto per divorzio / scioglimento giudiziale di un'unione domestica o a causa di altre circostanze (escluso il decesso).

13. Modifiche dell' indirizzo e dei dati personali

Le modifiche dell' indirizzo e dei dati personali dell'intestatario della previdenza devono essere comunicate a PostFinance. La Fondazione declina ogni responsabilità per tutte le conseguenze di un'indicazione insufficiente, tardiva o imprecisa dell' indirizzo o dei dati personali. L'intestatario della previdenza deve preoccuparsi che il contatto fra lui e la Fondazione possa essere mantenuto.

14. Comunicazioni e attestazioni

Tutte le comunicazioni e l'invio di documenti giustificativi della Fondazione all'intestatario della previdenza avvengono in forma scritta all'ultimo indirizzo comunicato oppure tramite piattaforma e-finance di PostFinance e sono ritenuti così validamente notificati. Ogni anno l'intestatario della previdenza riceve dalla Fondazione, oltre ai documenti giustificativi, un'attestazione relativa ai depositi effettuati (attestazione fiscale).

15. Verifica della firma e dell' identità

L'identità dell'intestatario della previdenza è verificata in base alla firma da lui apposta sulla convenzione previdenziale. La verifica della firma viene eseguita al momento dell'adesione alla Fondazione via e-finance, mediante l'immagine della firma trasmessa da PostFinance. I danni risultanti dal mancato riconoscimento di carenze di legittimazione e di falsificazioni sono a carico dell'intestatario della previdenza a meno che la Fondazione o le persone che agiscono per lei abbiano violato gli usuali obblighi di diligenza. Se l'intestatario della previdenza ha aderito alla Fondazione via e-finance senza firmare la convenzione di previdenza, la verifica dell'identità e le connesse questioni di responsabilità sono soggette alle vigenti condizioni di partecipazione dell'offerta di servizi digitali di PostFinance.

16. Corrispondenza

Tutta la corrispondenza dell'intestatario della previdenza deve essere inviata alla Fondazione.

Sono eccettuate le modifiche dell'indirizzo che, ai sensi della cifra 13, devono essere inviate a PostFinance.

17. Modifiche

Il Consiglio di fondazione si riserva il diritto di modificare questo regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche saranno sottoposte alla verifica delle autorità di vigilanza e comunicate all'intestatario della previdenza in forma adeguata. Sono fatte salve modifiche alle disposizioni di legge e normative alla base del regolamento valide anche senza darne comunicazione agli intestatari della previdenza e dalla relativa entrata in vigore trovano applicazione anche per il presente regolamento.

Oltre al regolamento, possono essere applicate disposizioni aggiuntive, sempre che tali disposizioni derivino dai contratti di forma applicabili.

18. Reclami

Se l'intestatario della previdenza o l'eventuale beneficiario ritiene che i propri ordini non siano stati eseguiti o siano stati eseguiti in modo incompleto oppure se vuole contestare il contenuto degli estratti conto/della situazione patrimoniale o di altre comunicazioni della Fondazione, deve presentare il suo reclamo immediatamente dopo aver ricevuto la relativa notifica, al più tardi entro un termine di 30 giorni. In caso contrario, la comunicazione viene considerata corretta. Le contestazioni non sollevate tempestivamente dall'intestatario della previdenza possono comportare una violazione del suo obbligo di ridurre il danno e il cliente dovrà rispondere del danno che ne deriva.

19. Tasse

Quale indennizzo per la tenuta e la gestione di averi di previdenza, nonché per particolari sforzi, la Fondazione può stabilire tasse amministrative e di elaborazione che sono indicate nel regolamento delle spese all'indirizzo postfinance.ch/previdenza-informazioni.

20. Diritto applicabile, luogo di adempimento e foro competente

Il presente accordo è disciplinato dal diritto materiale svizzero.

Foro competente esclusivo per tutti i procedimenti è Basilea. Lo stesso è anche luogo di adempimento e, per i clienti con domicilio all'estero, foro di esecuzione.

Sono fatti salvi i fori giudiziari imperativi previsti dalla legge. Le informazioni sull'attuazione della Legge sui servizi finanziari (che includono l'autorizzazione di PostFinance e i dati di contatto dell'autorità di vigilanza e dell'organo di mediazione) sono disponibili su postfinance.ch/lserfi.

21. Entrata in vigore del regolamento

Questo regolamento entra in vigore il 16 maggio 2022 e sostituisce il precedente regolamento del 1° agosto 2021.